Il giorno 11 dicembre 2015, presso la sede di Progetto Formazione – Projet Formation Scrl in loc. Autoporto, 14/U – 11020 Pollein (Ao)

Tra

La società consortile a responsabilità limitata Progetto Formazione – Projet Formation rappresentata dal Presidente ed Amministratore Delegato, Dr. Fra[illegible]
Di seguito definita anche "La Società"

PROGETTO FORMAZIONE
PROJET FORMATION s.c.r.l.
ARRIVATO IL
31 DIC 2015
Prot. N° 837

E

La C.G.I.L. rappresentata da Katia Foletto
La C.I.S.L. rappresentata da Corrado Fosson
La U.I.L. rappresentata da Natale Dodaro
Il S.A.V.T. rappresentato da Guido Corniolo
Di seguito definiti anche "Le organizzazioni sindacali"

Premesso che

- La Società consortile a responsabilità limitata Progetto Formazione – Projet Formation ha esigenze organizzative tali da non poter garantire alla data di stipula del presente accordo il mantenimento dell'attuale personale assunto a tempo determinato;
- Tali problematiche scaturiscono dalla stringente crisi economica del settore che non permette di stabilizzare l'attuale pianta organica aziendale, tanto che la Società si trova nell'oggettiva condizione di dover rinunciare a prorogare/rinnovare i contratti a termine attualmente in essere;
- Le OO.SS. nei molteplici incontri sindacali con la Società e con i dipendenti hanno cercato soluzioni per poter mantenere tutta la forza lavoro assunta alla data di stipula del presente accordo di prossimità;
- l'art. 8 della Legge 148/2011 statuisce anche che: " *I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali. Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, alla disciplina dell'orario di lavoro e alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro*";
- l'art. 26 del CCNL della Formazione Professionale statuisce che : " *(Retribuzione progressiva d'accesso - RPA)- In via sperimentale, per la durata del presente c.c.n.l., anche con l'obiettivo della stabilizzazione dei rapporti di lavoro atipici in essere, le parti convengono che, ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, in una delle Istituzioni formative di un medesimo ente, inquadrati dal livello I al livello VI delle aree funzionali 1, 2 e 3 previste dal presente c.c.n.l., può essere attribuita una retribuzione progressiva d'accesso (RPA) pari al 60% rispetto al livello ordinario di inquadramento vigente, indicato all'art. 25, Tabella 1, del presente c.c.n.l.. La dinamica di accostamento alla retribuzione tabellare contrattuale è, di norma, così determinata: 67% del tabellare vigente a partire dal secondo anno; 75% a partire dal terzo anno; retribuzione piena vigente dal quarto anno, come indicativamente esemplificato nella tabella di cui all'Allegato 14. Nell'ottica di favorire l'integrazione professionale dei lavoratori neo-assunti con le modalità di cui al presente articolo, gli enti si impegnano a fornire loro una specifica formazione, all'interno dell'orario di lavoro di cui*

all'art. 37, della durata minima di 120 ore nel triennio, secondo un piano formativo individualizzato che sarà consegnato all'interessato entro 30 giorni dalla data dell'assunzione. La contrattazione regionale può determinare una diversa scansione temporale della dinamica di accostamento, fermo restando che, in ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi. Il requisito dell'età, di cui al precedente comma, non si applica qualora il lavoratore neo-assunto sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. Sono fatti salvi, per la durata del contratto individuale, gli inquadramenti, normativo ed economico, del personale in servizio alla firma del presente c.c.n.l. Il salario di ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time.";

Le Parti convengono quanto segue

- In applicazione degli accordi sindacali del 28 agosto 2014 art. 3 e in base ai criteri concordati tra le parti e approvati dall'Assemblea del personale, si prevede che la graduatoria dei dipendenti a tempo determinato che avranno priorità nelle eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato è la seguente: 1) Giai Liliana 2) Mauro Stefano 3) Capuani Sara 4) Vigna Francesca 5) Ferronato Deborah 6) Verga Vassilissa 7) Thoux Sabina 8) Frand Genisot Roberta 9) Bertot Elisabetta 10) Colosimo Rosario 11) Vallino Emanuela 12) Terzi Margharet 13) Piccinato Marcella 14) Pasquettaz Daria;
- La Società in caso di assunzione a tempo indeterminato dovrà rispettare la graduatoria di cui al punto precedente;
- Tale graduatoria avrà validità triennale rinnovabile a scadenza salvo che una delle Parti (o entrambe) ne diano disdetta almeno tre mesi prima;
- Tale graduatoria dovrà essere anche utilizzata in caso di assunzione a tempo determinato e pertanto tale accordo deroga anche ai limiti quantitativi e di durata massima dei contratti a termine;
- Limiti quantitativi: durante la validità del presente accordo non verranno applicate clausole di contingentamento all'assunzione di contratti a tempo determinato superando così il limite normativo del 20%;
- Limiti alla durata dei 36 mesi: durante la validità del presente accordo i contratti individuali a tempo determinato potranno derogare alla durata massima di 36 mesi in quanto si conviene che le mansioni svolte dai dipendenti siano strumentali a quanto previsto al punto 51 del Dpr n°1525/1963 e sono da considerarsi, come da premesse, di carattere meramente stagionale dovendo far fronte a picchi imprevedibili di lavoro;
- Limiti alle 5 proroghe: durante la validità del presente accordo i contratti individuali a tempo determinato potranno derogare illimitatamente alle 5 proroghe;
- Stop and Go: I contratti a tempo determinato, essendo equiparabili a quelli stagionali, non dovranno osservare alcuno stacco temporale tra un rinnovo e l'altro;
- In caso di assunzione a tempo indeterminato ai dipendenti in graduatoria verrà applicato l'art. 26 del CCNL della Formazione Professionale e la Società sarà dispensata dall'erogare la formazione prevista;
- Entro il 31 dicembre 2015 la Società si impegna ad assumere a tempo indeterminato i primi sei classificati della graduatoria come sopra specificata.
- Con decorrenza 1 gennaio 2016 viene sospesa la maturazione e l'erogazione del premio di produzione ed i dipendenti rinunciano all'erogazione di quello eventualmente maturato nel 2015;

Vista la scadenza delle presenti intese al 31 dicembre 2018, le Parti si impegnano ad incontrarsi annualmente per esaminare l'andamento aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per "Progetto Formazione _Projet Formation Scrl"
Presidente e amministratore delegato

(Matteo FRATINI)

Per la C.G.I.L.

(Katya FOLETTO)

Per la C.I.S.L.
(Corrado FOSSON)

Per U.I.L.
(Natale DODARO)

Per S.A.V.T.
(Giudo CORNIOLO)